



**ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI VERONA**

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE
DEGLI STUDENTI DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA**

(Approvato con delibera Consiglio di Amministrazione del 10/09/2014 e del 22/04/2015)

Art. 1 - Forme collaborazione

1) Secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, l'Accademia di Belle Arti di Verona definisce annualmente, con uno o più bandi, forme di collaborazione degli studenti iscritti alla stessa Accademia, ad attività connesse ai servizi resi dall'Accademia, con esclusione di quelli inerenti le attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

2) Le attività per le quali sono previste forme di collaborazione degli studenti sono le seguenti:

- A) supporto nella gestione dei servizi informatici, aggiornamento canali social media e sito web Accademia
- B) supporto nell'inserimento degli studenti cinesi aderenti al programma ministeriale Turandot
- C) supporto servizi vari segreteria didattica e amministrativa
- D) supporto al funzionamento del sistema bibliotecario;
- E) assistenza nei laboratori didattici, linguistici, nelle aule informatiche e multimediali;
- F) collaborazione nei progetti di orientamento, tutoraggio e attività dirette alla promozione del diritto allo studio;
- G) collaborazione nel servizio di accoglienza e assistenza degli studenti, docenti, delegati, anche nell'ambito dei programmi di scambio nazionale ed internazionale;
- H) assistenza a studenti disabili;
- I) collaborazione nella conduzione degli "atelier creativi", laboratori didattico-artistici organizzati durante l'anno accademico e rivolti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie;
- J) collaborazione nella conduzione degli "atelier estivi", laboratori didattico-artistici organizzati durante il periodo estivo e rivolti ai bambini della scuola primaria;
- K) ogni altra forma di collaborazione utile all'Accademia.

Per tali attività l'Accademia, attraverso le strutture interessate, può predisporre adeguati corsi di preparazione che devono essere frequentati obbligatoriamente dagli assegnatari delle collaborazioni.

Art. 2 - Limiti e copertura finanziaria

1) L'assegnazione delle collaborazioni di cui all'art. 1 avviene nei limiti delle risorse disponibili.

2) Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente i fondi da destinare complessivamente alle collaborazioni, comprensivi degli oneri relativi alla copertura assicurativa contro gli infortuni degli studenti cui vengono affidate le collaborazioni.

3) Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente il corrispettivo orario della prestazione richiesta. Il corrispettivo orario può variare in base al tipo di collaborazione ed è esente dall'imposta locale sui redditi e da quello sul reddito delle persone fisiche ai sensi del

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona

Riconosciuta con Decreto Prefettura di Verona in data 17/10/2012 - Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 230/P

C.F. e P.IVA: 04093500231 – Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) Tel.: 045 8000082 Fax: 045 8005425

<http://www.accademiabelleartiverona.it> – info@accademiabelleartiverona.it



**ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI VERONA**

D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68.

4) Le prestazioni richieste per le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno comunque luogo a trattamento previdenziale e assistenziale e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 3 - Requisiti delle candidature

- 1) Possono avanzare domanda di collaborazione:
 - studenti regolarmente iscritti all'Accademia di Belle Arti di Verona a tempo pieno
 - studenti regolarmente iscritti all'Accademia di Belle Arti di Verona a partire dal 2° anno del triennio o del quinquennio o dal 1° anno del biennio e non oltre il secondo anno fuori corso che abbiano raggiunto il seguente requisito di merito: media riportata di almeno 26/30 (con riferimento agli esami ultimo a.a.);

Può essere richiesto il possesso di specifici requisiti o l'espletamento di una prova tecnico-pratica secondo la finalità e il settore della collaborazione.

- 2) Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:
 - studenti che si trasferiscano ad altro Istituto o si diplomino, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
 - studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso;
 - studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa, che pertanto siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
 - studenti componenti degli organi di governo dell'Accademia;
 - gli studenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa sulla collaborazione prestata l'anno precedente

Art. 4 - Collaborazioni riservate a studenti stranieri

- 3) Nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti nei precedenti articoli possono essere disposte attribuzioni di incarichi di collaborazione riservate a studenti extra-comunitari tramite elaborazione di apposita graduatoria.
- 4) Le collaborazioni per studenti stranieri sono regolate dalle stesse norme di cui agli articoli precedenti e successivi.

Art. 5 - Presentazione delle domande

- 1) Gli studenti interessati a prestare attività di collaborazione a tempo parziale sono tenuti a presentare domanda al Direttore dell'Accademia entro il termine stabilito nel bando di selezione.
- 2) La domanda deve essere redatta secondo il modello predisposto dall'Accademia.
- 3) Lo studente può partecipare a più settori all'interno di uno stesso bando; lo studente può partecipare a un solo bando di selezione per anno accademico.
- 4) L'Accademia può disporre, in qualsiasi momento, accertamenti d'ufficio sulla carriera accademica e sulla condizione economica degli studenti inseriti nella graduatoria e può richiedere agli stessi ulteriori documenti ritenuti utili per la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare.

Art. 6 - Procedure per la determinazione e l'assegnazione dei rapporti di collaborazione

- 1) I diversi settori dell'Accademia presentano annualmente le richieste di rapporti di

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona

Riconosciuta con Decreto Prefettura di Verona in data 17/10/2012 - Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 230/P

C.F. e P.IVA: 04093500231 – Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) Tel.: 045 8000082 Fax: 045 8005425

<http://www.accademiabelleartiverona.it> – info@accademiabelleartiverona.it



**ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI VERONA**

collaborazione con gli studenti, specificando il numero dei rapporti collaborativi, la tipologia della prestazione, il numero di ore e il periodo.

2) In base alle domande pervenute e a seguito di un bando di selezione, la stessa Commissione stila un elenco degli aspiranti in base alla verifica del possesso dei requisiti di iscrizione, di merito e delle condizioni economiche certificate.

3) La Commissione successivamente convoca gli aspiranti per un colloquio di valutazione che potrà prevedere anche una prova tecnico-pratica secondo la finalità della collaborazione.

4) La Commissione, in base all'esito del colloquio, stila la graduatoria che viene pubblicata all'albo e sul sito dell'Accademia. Qualsiasi variazione della graduatoria dovrà essere adeguatamente motivata.

5) I ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati per iscritto improrogabilmente entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione all'albo delle graduatorie. I ricorsi devono essere presentati mediante consegna a mano all'ufficio protocollo o tramite raccomandata A/R.

6) Sono ritenuti nulli i ricorsi che non pervengano entro il predetto termine.

Art. 7 - Commissione per le attività a tempo parziale - diritto allo studio

1) La Commissione viene nominata con decreto del Presidente dell'Accademia.

2) La Commissione è composta dal Direttore o da un suo delegato, dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato per le collaborazioni relative i servizi di segreteria e/o connessi e da un docente o più docenti.

Le funzioni di segretario potranno essere svolte da un componente della Commissione o dal Direttore Amministrativo o da un Suo delegato.

Art. 8 - Formulazione delle graduatorie

1. Le graduatorie degli studenti cui affidare le collaborazioni, saranno formulate:

a. attribuendo alla prova di idoneità (colloquio e/o prova teorico-pratica), quando prevista, e i cui contenuti, differenti per ciascuna tipologia di attività di collaborazione, sono specificati nel bando emanato annualmente, un punteggio in trentesimi. Sono considerati idonei solo gli studenti che conseguano un punteggio pari o superiore a 21 /30;

b. attribuendo un punteggio proporzionato da 1 a 5 in base alla media dei voti di cui all'art. 3, comma 1.

c. attribuendo un punteggio all'ISEE dello studente secondo le fasce contributive riportate nel manifesto degli studi dell'Accademia:

1	Da € 0 a € 9.000,00	30
2	Da € 9.000,01 a € 13.000,00	28,5
3	Da € 13.000,01 a € 16.000,00	27
4	Da € 16.000,01 a € 19.000,00	25,5
5	Da € 19.000,01 a € 23.000,00	24
6	Da € 23.000,01 a € 30.000,00	22,5
7	Da € 30.000,01 in poi o studenti che non presentano l'ISEE	21

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona

Riconosciuta con Decreto Prefettura di Verona in data 17/10/2012 - Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 230/P

C.F. e P.IVA: 04093500231 – Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) Tel.: 045 8000082 Fax: 045 8005425

<http://www.accademiabelleartiverona.it> – info@accademiabelleartiverona.it



**ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI VERONA**

2. Nella graduatoria, formulata sommando i punteggi di cui sopra, in caso di parità precede lo studente più giovane d'età.
3. Le graduatorie diventano definitive attraverso l'approvazione delle stesse con atto del Presidente.
4. La Commissione competente ha la facoltà di escludere dalle graduatorie gli studenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa sulla collaborazione prestata l'anno precedente, sentiti i responsabili dei settori interessati, nonché gli studenti il cui contratto sia stato risolto in base ai termini previsti dal presente regolamento.

Art. 9 - Luogo e durata della collaborazione

- 1) Ogni rapporto di collaborazione deve avere un limite massimo di 200 ore per anno accademico.
- 2) Le prestazioni, oggetto delle forme di collaborazione sopra elencate, dovranno svolgersi all'interno dell'Accademia o dove lo studente venga inviato per le specifiche esigenze del servizio.

Art. 10 - Contratto

- 1) Il contratto di collaborazione viene stipulato dall'Accademia.
- 2) Il contratto deve indicare:
 - a) la struttura o le strutture presso le quali è prestata la collaborazione;
 - b) il tipo o i tipi di attività;
 - c) i servizi nel cui ambito si svolge l'attività;
 - d) la suddivisione delle ore assegnate;
 - e) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
 - f) una clausola espressa di risoluzione unilaterale del contratto, per gravi motivi o per inadempimento dell'assegnatario;
 - g) l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
 - h) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente dall'imposta locale sui redditi e da quello del reddito delle persone fisiche;
 - i) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni.

Art. 11 - Esecuzione del contratto e pagamento del corrispettivo

- 1) Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni assegnategli, secondo quanto stabilito dal contratto.
- 2) Lo studente è tenuto a svolgere la prestazione con diligenza secondo le disposizioni impartite dal Responsabile della struttura presso la quale presta la sua attività e/o Responsabile Istituzionale nominato dal Consiglio di Amministrazione (organo di gestione).
- 3) Lo studente selezionato deve assicurare dovrà assicurare di rimanere iscritto all'Accademia di Belle Arti di Verona e dare la propria disponibilità per tutta la durata dello svolgimento del contratto. In particolare, lo studente che si diploma entro l'anno accademico deve garantire comunque lo svolgimento dell'attività di collaborazione prima della data del diploma.
- 4) Lo studente deve registrare le ore effettuate su apposito modulo messo a sua disposizione e controfirmato dal responsabile della struttura presso la quale presta la collaborazione o dal professore con cui collabora.

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona

Riconosciuta con Decreto Prefettura di Verona in data 17/10/2012 - Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 230/P

C.F. e P.IVA: 04093500231 – Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) Tel.: 045 8000082 Fax: 045 8005425

<http://www.accademiabelleartiverona.it> – info@accademiabelleartiverona.it



**ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI VERONA**

5) Contestualmente alla stipula del contratto lo studente dovrà sottoscrivere il seguente codice di comportamento: "Lo studente dovrà concorrere a una efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Accademia e a una efficace erogazione dei servizi forniti dal medesimo; a tal fine dovrà attenersi alle istruzioni del responsabile della struttura o del professore cui compete il coordinamento dell'attività di collaborazione. Lo studente si impegna a rispettare i professori, il personale tecnico-amministrativo, nonché gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione e alla funzione primaria che essa svolge nella società. Lo studente si impegna al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Accademia all'attività didattica e di ricerca e ai servizi generali e amministrativi, preservandone la funzionalità ed il decoro".

6) Gli studenti, che pur avendo firmato il contratto, non abbiano preso servizio per motivi diversi da grave malattia, gravidanza, servizio militare o civile, scambi studenteschi internazionali, verranno esclusi dalle graduatorie dell'anno successivo.

Chi avesse preso servizio e rinunciasse, dandone un preavviso di 15 giorni, per gli stessi motivi sopra indicati, conserva il diritto al compenso per le prestazioni già svolte.

7) In caso di mancata presa di servizio, senza adeguata motivazione scritta, lo studente decade dalla costituzione del rapporto e si procede alle chiamate secondo l'ordine di graduatoria.

8) Nel caso in cui lo studente si astenesse ingiustificatamente dalla collaborazione per un totale di otto ore, anche non consecutive, decadrà automaticamente dall'incarico, con il diritto al pagamento delle sole prestazioni effettuate

9) Il corrispettivo viene versato in un'unica soluzione al termine della collaborazione, in seguito all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della relazione di valutazione dell'attività svolta da parte del responsabile della struttura e/o del Responsabile Istituzionale.

Art. 12 - Responsabilità amministrativa

1) Al Responsabile del settore e/o Responsabile Istituzionale viene fatto carico:

a) del controllo del rispetto degli obblighi contrattuali da parte dello studente assegnatario della collaborazione;

b) della valutazione sull'attività svolta e sull'efficacia dei servizi prestati dallo studente, espressa in apposita relazione.

Art. 13 - Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge, statutarie e i regolamenti generali dell'Accademia.

Verona 22 aprile 2015

Prot. n. 1303/E5/N2

Firmato
Il Direttore
Massimiliano Valdinoci

Firmato
Il Presidente
Stefano Pachera

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona

Riconosciuta con Decreto Prefettura di Verona in data 17/10/2012 - Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 230/P

C.F. e P.IVA: 04093500231 – Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) Tel.: 045 8000082 Fax: 045 8005425

<http://www.accademiabelleartiverona.it> – info@accademiabelleartiverona.it